

ATTO DI CONCESSIONE

Fondo di Sviluppo e Coesione 2021–2027

FSCRI_RI_2219 “MIGLIORAMENTO FUNZIONALE RIFUGIO "MANZINI”

ATTO DI CONCESSIONE

TRA

La Regione Abruzzo, con sede a L'Aquila, Via Leonardo Da Vinci n. 7, nella persona del Dirigente del Servizio Foreste e Parchi, DPD021, Dott. For. Sabatino Mauro Belmaggio, r [REDACTED] che nel prosieguo del presente atto verrà, per brevità, denominata "Concedente",

E

L'Ente Parco Nazionale della Maiella con sede legale a Guardiagrele, Via Occidentale, 6 nella persona dott. Luciano Di Martino, nato a POLLUTRI (CH) il [REDACTED] che nel prosieguo del presente atto verrà, per brevità, denominato "Concessionario";

IN RELAZIONE ALL'INTERVENTO

Fondo di Sviluppo e Coesione 2021–2027 intervento FSCRI_RI_2219 titolato: "MIGLIORAMENTO FUNZIONALE RIFUGIO "MANZINI" avente un importo complessivo di € 250.000,00 – CUP. F71G24000000006;

PREMESSE

VISTI

- il Decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 13 novembre 2023, n. 162, recante "Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione" (di seguito "Decreto-legge Sud"), che definisce le regole per la programmazione e l'utilizzazione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), la realizzazione degli interventi a valere sulla disponibilità del Fondo per il periodo 2021-2027 e la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione Europea, dalla programmazione complementare e dallo stesso Fondo Sviluppo e Coesione;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e s.m.i.;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011;
- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici) e s.m.i.;
- l'Accordo per lo sviluppo e la coesione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Abruzzo sottoscritto in data 7 febbraio 2024, di seguito "Accordo";
- la Delibera del CIPESS n. 25 del 03/08/2023 di imputazione programmatica alle Regioni e Province autonome delle risorse FSC 2021-2027;
- la Delibera del CIPESS n. 14 del 23/04/2024;
- la Delibera del CIPESS n. 15 del 23/04/2024;
- la L.R. 14 settembre 1999 n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo) e successive modifiche ed integrazioni

TENUTO CONTO

- che gli interventi concordati tra il Governo e la Regione Abruzzo e inseriti nell'Accordo per la Coesione approvato ex Delibera CIPESS 15/24 ricadono negli ambiti di ricerca e innovazione,

digitalizzazione, competitività e imprese, ambiente e risorse naturali, cultura, trasporti e mobilità, riqualificazione urbana, sociale e salute e capacità amministrativa;

- che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 447 del 24/07/2024 di presa d'atto della pubblicazione della Delibera del Cipess n. 15/2024, è stato approvato l'Accordo di Coesione e i relativi allegati, e individuati i Centri di Responsabilità Regionali;
- che negli allegati all'Accordo sono individuati i cronoprogrammi finanziari e procedurali degli interventi da attuare;
- che la Regione Abruzzo, per l'attuazione degli interventi inseriti nell'Accordo, può avvalersi dei propri Enti, Società in house, nonché delle amministrazioni pubbliche territorialmente competenti e degli enti proprietari dei compendi immobiliari oggetto di finanziamento, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa europea e nazionale in materia;
- che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 559 del 13/09/2024 è stato approvato lo schema di atto di concessione a cui espressamente ci si riferisce;

TUTTO QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO

tra le parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e si stipula quanto segue:

L'anno **2024** il giorno **9** del mese di **dicembre**, sono presenti:

per la **Regione Abruzzo** – Dipartimento Agricoltura DPD, Servizio Foreste e Parchi DPD021 il Dirigente dello stesso Dott. For. Sabatino Mauro Belmaggio, [REDACTED], che interviene nel presente atto in qualità di responsabile incaricato dell'intervento strategico: **FSCRI_RI_2219 “MIGLIORAMENTO FUNZIONALE RIFUGIO “MANZINI”** importo € **250.000,00** ai sensi della D.G.R. n. 447 del 24/07/2024, con sede in L'Aquila in via Salaria Antica est n. 27, dove elegge domicilio ai sensi e per gli effetti del presente atto, di seguito denominato “**Concedente**”;

per il SA **L'Ente Parco Nazionale della Maiella**, il dott. **Luciano Di Martino**, [REDACTED] (CH) il [REDACTED] che interviene nella qualità di Direttore F.F. Parco Nazionale Maiella, di seguito denominato “**Concessionario**”;

I sottoscrittori concordano quanto segue:

1. Oggetto e finalità della Concessione

1. Le Parti si impegnano ad attuare l'intervento **FSCRI_RI_2219 “MIGLIORAMENTO FUNZIONALE RIFUGIO “MANZINI”** nel rispetto dei crono programmi procedurali e finanziari stabiliti nell'Accordo e in conformità alle disposizioni di cui alla presente concessione;
2. In attuazione di quanto previsto in premessa, è concesso all'**Ente Parco Nazionale della Maiella** il finanziamento per la realizzazione dell'intervento denominato: “**FSCRI_RI_2219 “MIGLIORAMENTO FUNZIONALE RIFUGIO “MANZINI”** – CUP F71G24000000006, che prevede la realizzazione del miglioramento funzionale rifugio Manzini localizzato nel comune di Fara San Martino (CH), dell'importo complessivo € 250.000,00 a valere sulle risorse finanziarie destinate allo scopo ed assegnate alla Regione Abruzzo con Delibera Cipess n. 15 del 23/04/2024 (G.U. 16/07/2024), e presa d'atto con Delibera di Giunta Regionale n. 447 del 24/07/2024.

2. Definizioni

1. **Concedente** è da intendersi la Regione Abruzzo, Dipartimento Agricoltura - Servizio Foreste e Parchi che svolgerà le funzioni previste in concessione così come individuato nella D.G.R. n. 447 del 24/07/2024.

2. **Responsabile Unico dell'Attuazione dell'Accordo (RUAA)** è il Dirigente del Servizio Programmazione Nazionale della Regione Abruzzo, incaricato del coordinamento e della vigilanza sulla complessiva attuazione dell'Accordo.
3. **Responsabile Unico dell'Attuazione del Progetto (RUAP)** è il Dirigente del Servizio Foreste e Parchi della Regione Abruzzo, quale referente della Regione per il coordinamento e la vigilanza dell'intervento, sotto il profilo gestionale tecnico-amministrativo e contabile inerente alla corretta esecuzione dell'intervento oggetto della presente Concessione.
4. **Concessionario** è il destinatario del finanziamento e soggetto attuatore dell'intervento, titolare della responsabilità gestionale tecnico-amministrativo e contabile.
5. **Responsabile Unico del Progetto (RUP)**, ai sensi dell'art. del 15 D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici) per ogni procedura riferita all'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione.
6. **Operatore economico** si riferisce all'imprenditore, fornitore e/o prestatore di servizi o un raggruppamento o consorzio di essi ai sensi dell'art. 65 (Operatori economici) del D.Lgs 36/2023.
7. **Codice Unico di Progetto (CUP)** è una stringa alfanumerica di 15 caratteri che accompagna ciascun progetto di investimento pubblico, a partire dalla fase formale di assegnazione delle risorse, fino alla sua completa realizzazione. Il CUP è generato da un sistema di registrazione sul portale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'attribuzione è vincolata alla comunicazione di alcune informazioni sintetiche che caratterizzano il progetto di investimento pubblico.
8. **Addetto al controllo** è il soggetto a cui è affidata la responsabilità dei controlli di I° livello (amministrativo-contabili e in loco), con carattere di terzietà rispetto al Concessionario e al RUAP.
9. **Sistema di monitoraggio** è Sistema nazionale di monitoraggio di cui all'articolo 4 del DL 124/23.

3. Condizioni generali

1. Il Concessionario si impegna a rispettare le eventuali future modifiche alla disciplina di cui alle norme ed ai documenti citati in premessa, che dovessero essere apportate successivamente alla stipula del presente atto di concessione.
2. Il Concessionario si obbliga, altresì, a:
 - a) garantire la realizzazione dell'opera, di cui al presente atto di concessione, in conformità alla scheda progetto allegata alla presente concessione. La difformità totale o parziale dell'opera realizzata rispetto alla scheda progetto, ferme restando le variazioni consentite dalla legge, comporta rispettivamente la revoca totale o parziale del finanziamento;
 - b) assicurare e verificare la corretta realizzazione dell'intervento e, con essa, il corretto affidamento, conduzione, avanzamento del monitoraggio, andamento dei controlli, impegnandosi, inoltre, a porre in essere tutte le azioni preventive necessarie per consentirne la realizzazione;
 - c) concludere l'intervento oggetto del finanziamento assegnato, comprendendo ogni tipo di spesa occorrente e di ogni altro onere finanziario comunque connesso alla sua realizzazione, nel rispetto delle norme sulla ammissibilità della spesa, restando convenuto, invece, che gli eventuali maggiori oneri economici, qualunque siano le ragioni che l'abbiano determinati, saranno a carico del Concessionario, che curerà la copertura con fondi propri, ivi compresi i possibili interessi per ritardato pagamento e/o altre pretese di indennizzi e risarcimenti dovute a terzi, nonché gli obblighi ed oneri derivanti dall'osservanza di leggi, capitoli e regolamenti,

- ancorché non espressamente richiamati o che dovessero essere successivamente emanati dagli Organi competenti;
- d) verificare che sia garantito il rispetto delle vigenti norme di legge, regolamentari, nonché dei contratti collettivi di categoria in materia di personale dipendente, nonché di prestatori d'opera professionale, con particolare riguardo ai trattamenti economico, contributivo, previdenziale e fiscale;
 - e) confermare che la responsabilità relativa ai suddetti rapporti è esclusivamente ed unicamente in capo al Concessionario;
 - f) sollevare, in ogni caso, il Concedente da qualsiasi responsabilità, domanda e/o pretesa derivante dall'esecuzione delle attività finanziate e delle attività amministrative e gestionali ad esse connesse, ivi compresa ogni responsabilità civile per danni agli effetti del presente "Atto di concessione". Resta inteso che i rapporti interni tra il Concessionario e terzi, loro eventuali associati, associanti, consorziati, consorzianti, delegati, deleganti, non possono in alcun modo e ad alcun titolo essere opposti al Concedente.
3. Il Concessionario sempre di concerto con il Responsabile Unico del Progetto, si impegna a rispettare e ad osservare tutte le regole stabilite dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale nella materia concernente l'attuazione dell'intervento; il Concessionario si impegna, altresì, a rispettare i vincoli e le procedure applicabili in termini di utilizzo e rendicontazione delle risorse finanziarie FSC 2021-2027 nei modi e termini stabiliti dal RUAA e dal RUAP, comprese le ulteriori disposizioni in materia di procedure amministrative di rendicontazione e controllo del finanziamento emanate dalle strutture, nazionali e regionali, che dovessero intervenire dopo la sottoscrizione del presente atto di concessione.
4. Il Concessionario è tenuto al rispetto dei cronoprogrammi finanziario e procedurale di cui all'art. 5 della presente concessione.

4. Condizioni specifiche ed obblighi

1. Il Concessionario è obbligato a:
- a) nominare il RUP dell'Intervento con individuazione delle attività di competenza, con obbligo di comunicazione del nominativo e dei relativi riferimenti, nonché delle eventuali modifiche, al RUAP. Il RUP provvederà al tempestivo inserimento dei dati progettuali di monitoraggio nel Sistema informatico e ad effettuare le variazioni e l'inserimento delle opportune integrazioni richieste dal RUAP;
 - b) acquisire, ove non avesse già provveduto, il Codice Unico di Progetto e comunicarlo tempestivamente al RUAP;
 - c) comunicare al RUAP, per il conseguente trasferimento delle risorse, l'avvenuta istituzione di appositi Capitoli (parte Entrata e parte Spesa) nel proprio Bilancio di esercizio al fine di assicurare la tenuta di Contabilità separata delle risorse dell'Accordo o di codificazione contabile tale da assicurare la trasparenza e tracciabilità delle spese effettuate e dichiarate con queste risorse;
 - d) comunicare tempestivamente al RUAP le eventuali modifiche/variazioni intervenute al progetto che non modifichino sostanzialmente le opere previste nei progetti approvati in quanto ammesse dalla normativa comunitaria e nazionale sui lavori pubblici;
 - e) informare tempestivamente il RUAP del mancato rispetto di una scadenza temporale prevista nel cronoprogramma procedurale ai sensi dell'art. 5 comma 4;
 - f) comunicare al RUAP l'insorgenza di ogni ostacolo amministrativo finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la proposta delle relative azioni correttive;
 - g) procedere alle necessarie operazioni di controllo sulla ammissibilità, correttezza e regolarità della spesa, nelle modalità riportate nelle disposizioni statali e regionali;

2. La scelta dell'operatore economico che realizzerà l'opera dovrà avvenire nel rispetto delle leggi generali e specifiche in materia di Appalti di Opere Pubbliche, compresa la normativa antimafia e le disposizioni dell'Unione Europea in materia di appalti pubblici.
3. Il Concessionario, a seguito della gara d'appalto, provvederà a comunicare al RUAP, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'atto di aggiudicazione, l'avvenuto inserimento sul sistema di monitoraggio del nuovo Quadro Tecnico Economico rimodulato nelle varie voci e regolarmente approvato dal Concessionario con proprio provvedimento amministrativo.
4. Si chiarisce, inoltre, che:
 - a) il Concessionario è impegnato a svolgere le attività inerenti la progettazione, direzione, sorveglianza, contabilità e collaudo delle opere utilizzando di norma le proprie strutture tecniche formate da dipendenti del soggetto attuatore ai quali sono riconosciute le spettanze previste dal fondo di cui al comma 2 dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023;
 - b) solo in via derogatoria e motivata l'ente può avvalersi di professionisti esterni individuati nell'elenco di cui all'articolo 66, comma 1 del D.Lgs 36/2023;
5. Il Concessionario nei bandi di gara e nei contratti di appalto può prevedere forme premiali per l'accelerazione dei tempi di realizzazione e penali severe per i ritardi nella realizzazione delle opere.
6. Il Concessionario ed il RUP sono tenuti a verificare che l'intervento venga realizzato con le modalità, le procedure, i tempi previsti nei cronoprogrammi, dallo strumento di attuazione, dalle disposizioni dell'Accordo, nonché dalle condizioni specifiche previste dalla presente Concessione, nel pieno rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento.

5. Cronoprogrammi procedurale e finanziario

1. Nei cronoprogrammi procedurale e finanziario vengono definiti rispettivamente gli spazi temporali relativi alla realizzazione e l'avanzamento della spesa dell'intervento in oggetto.
2. Il cronoprogramma procedurale, allegato alla presente concessione, riporta, in coerenza con il cronoprogramma finanziario di cui al punto seguente, tutte le tempistiche relative all'attuazione dell'intervento in ogni sua fase.
3. Il cronoprogramma finanziario, allegato alla presente concessione, riporta, in coerenza con il cronoprogramma procedurale di cui al punto precedente, le tempistiche relative alle previsioni di spesa articolate per anno solare.
4. Il concessionario si impegna ad informare tempestivamente il RUAP e a fornire adeguata motivazione del mancato rispetto di una scadenza temporale prevista nel cronoprogramma procedurale nei seguenti casi:
 - a) abbia superato la scadenza temporale oltre i 15 giorni naturali e consecutivi;
 - b) venga a conoscenza di problematiche non previste e prevedibili alla data di sottoscrizione della presente concessione, che rendano di fatto non rispettabili future scadenze temporali.

5. Il RUAP, verificato che il mancato rispetto delle scadenze temporali del cronoprogramma procedurale ha effetti sulle tempistiche stabilite nel cronoprogramma finanziario, ne dà tempestiva informativa, corredata da esauriente istruttoria sulle cause del ritardo (con particolare attenzione all'imputabilità o meno al soggetto attuatore), al RUAA.
6. Il RUAA, nel caso di ritardo non imputabile al concessionario, provvede a chiedere al Comitato Tecnico di indirizzo e vigilanza di cui all'articolo 4 comma 1 dell'Accordo per la Coesione la modifica del cronoprogramma finanziario dell'intervento.
7. I cronoprogrammi finanziario e procedurale, modificati a seguito di parere favorevole del Comitato Tecnico, sostituiscono quelli allegati alla presente Concessione
8. Il mancato rispetto della spesa annuale prevista nel cronoprogramma finanziario, per cause imputabili al Concessionario, determina il definanziamento dell'intervento per un importo corrispondente alla differenza tra la spesa annuale prevista e i pagamenti effettuati risultanti sul Sistema di monitoraggio, in analogia a quanto stabilito all'art. 2 comma 4 del DL 19 settembre 2023, n. 124.

6. Modalità di erogazione del finanziamento e termine del rapporto di concessione

1. Le risorse assegnate al Concessionario sono trasferite compatibilmente con le disponibilità di cassa della Regione Abruzzo e nel limite annuale del cronoprogramma finanziario allegato alla presente a rimborso dei pagamenti effettuati come correttamente documentati sul Sistema nazionale di monitoraggio di cui all'articolo 4 del DL 124/23.
2. I rimborsi di cui al comma 1 sono erogati automaticamente dal Concedente, sulla base dei dati di monitoraggio di cui al punto precedente, con frequenza semestrale, con riferimento alle spese sostenute rispettivamente al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno solare.
3. Nel caso in cui il Concessionario non disponga delle risorse economiche per effettuare i pagamenti, può richiedere al Concedente una anticipazione nei limiti della disponibilità di cassa della Regione Abruzzo e nel limite annuale del cronoprogramma finanziario, allegando all'istanza la dichiarazione sulla indisponibilità di cassa, le fatture da pagare. La Regione Abruzzo stante il limite della disponibilità di cassa, provvederà ad erogare le anticipazioni secondo il criterio temporale di presentazione delle richieste. Il Concessionario deve inviare tempestivamente, e comunque non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dal trasferimento delle risorse in anticipazione da parte del Concedente, i mandati e le fatture quietanzate ed integrare il Sistema di monitoraggio. Il mancato adempimento è causa di sospensione delle successive erogazioni.
4. Tutte le erogazioni sono perentoriamente condizionate:
 - a) dal corretto e completo inserimento della documentazione sul Sistema di monitoraggio;
 - b) dall'esito dei controlli di primo livello di cui all'art. 9, con eccezione della fattispecie relativa alla mancata conclusione dei controlli di I livello a chiusura del semestre di riferimento.
5. Tempi e termini di erogazione delle risorse finanziarie, necessarie per assicurare la realizzazione dell'intervento da parte del Concessionario, sono comunque subordinati, senza che lo stesso possa nulla pretendere per eventuali ritardi nell'erogazione delle risorse, alle disponibilità annuali di cassa della Regione e ai vincoli imposti dalla finanza pubblica. Anche in tali casi ogni onere sostenuto dal Concessionario, relativo a ritardate erogazioni a favore dei creditori, rimarrà a carico dello stesso senza possibilità di rivalsa nei confronti del Concedente.
6. La risorsa assegnata di € **250.000,00** trova capienza all'interno dell'Accordo sottoscritto in data 7 febbraio 2024, approvato con delibera del CIPESS n. 15 del 23/04/2024, ed è stata oggetto di iscrizione nel bilancio regionale di previsione 2024/2026 con D.G.R. n. 580 del 25/09/2024;
7. In caso di cofinanziamento dell'opera da parte del Concessionario, con la sottoscrizione della presente concessione, lo stesso si impegna a garantire la quota di cofinanziamento, riportata nell'art.1 della

presente Concessione. Ove detta quota non venga garantita mediante assunzione formale dell'impegno di spesa (con proprio atto rilasciato dal Concessionario entro 30 giorni dalla sottoscrizione della concessione), il finanziamento non verrà corrisposto e la presente concessione sarà ritenuta nulla.

8. Ferme restando le disposizioni di cui al precedente comma, l'eventuale cofinanziamento, qualora a carico di Soggetti privati, dovrà essere garantito da polizza fideiussoria pari al 100% del valore del cofinanziamento.
9. Ogni onere eccedente l'importo del finanziamento concesso è a carico al Concessionario.

7. Economie

1. Si intendono "economie" le risorse derivanti da diverse tipologie di "risparmio" verificatesi nelle previsioni di costo effettuate nel corso della vita del progetto, sostanzialmente dovute a:
 - c) economie insorgenti dall'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento del contratto principale;
 - d) economie desunte dalla contabilità finale, certificata dal Direttore dei Lavori o dal Direttore dell'Esecuzione;
 - e) ulteriori risorse eccedenti il fabbisogno finanziario desunto dal quadro economico conclusivo dell'intervento.
2. Le economie restano vincolate all'intervento fino alla ultimazione del contratto principale ma sono utilizzabili dal Concessionario, previa motivata richiesta del RUP e relativa autorizzazione del RUAP, solo al verificarsi delle circostanze di cui all'art. 120 comma 1 lettere b e c del D.Lgs. 36/2023 e solo per la quota eccedente le somme accantonate per imprevisti nel quadro economico.
3. L'utilizzo delle economie per scopi diversi dal precedente punto 2 possono essere autorizzate dalla Giunta Regionale, a contratto principale ultimato, su proposta del RUAA, previa motivata richiesta da parte del Concessionario, adeguatamente e positivamente istruita dal RUAP.

8. Monitoraggio

1. Il Concessionario è responsabile del corretto e tempestivo inserimento dei dati procedurali, finanziari e fisici nel Sistema Informatico di cui all'articolo 4 del Decreto-legge Sud.
2. Il mancato o ritardato inserimento dei suddetti dati comporta la sospensione delle erogazioni finanziarie ed espone il Concessionario all'avvio delle procedure di definanziamento ai sensi dell'art. 7 comma 3 dell'Accordo.

9. Controlli e verifiche

1. Il Concessionario è soggetto ai controlli di primo livello on desk e in loco sulla base delle disposizioni nazionali e regionali.
2. Il Concessionario, per consentire i controlli di primo livello, è tenuto a:
 - a) alimentare tempestivamente il Sistema di monitoraggio con tutta la documentazione tecnico-amministrativa e finanziaria in linea con le disposizioni di cui al precedente comma 1 e sulla base di eventuali richieste integrative del RUAP;
 - b) conservare la documentazione originale di spesa per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data di quietanza dell'ultimo titolo di spesa relativo all'intervento in oggetto;

- c) assicurare una contabilità separata o un'apposita codifica che consenta di individuare chiaramente le spese relative all'intervento finanziato;
 - d) acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dalla Regione e/o da eventuali organismi competenti, anche mediante ispezioni e sopralluoghi.
3. Il Concedente può disporre verifiche in loco, su base campionaria, al fine di verificare il corretto avanzamento dell'intervento oggetto del finanziamento e, in caso di ultimazione, la sua regolare funzionalità. Il Concessionario, oltre agli obblighi di cui al precedente comma 2, è tenuto a consentire e favorire tale verifica.
 4. Le verifiche non sollevano, comunque, il Concessionario dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dell'intervento.
 5. Il Concedente rimane espressamente estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi, in dipendenza della realizzazione delle opere (lavori, forniture, danni, ecc.). Le eventuali verifiche, di cui al presente articolo, riguardano i rapporti intercorrenti con il Concessionario; le verifiche di primo livello amministrativo-contabili, verranno effettuate sulla base della documentazione di spesa inerente l'esecuzione dei progetti finanziati.
 6. I controlli di primo livello on desk sono concomitanti alla realizzazione dell'intervento e vengono svolti sulla base dei dati e documenti caricati sul Sistema di monitoraggio.
 7. A tal fine il Concessionario si obbliga, per motivi di speditezza delle attività di controllo, a inserire sul sistema di monitoraggio ogni dato e documento entro 10 gg dalla relativa adozione.
 8. Il RUAP può chiedere in qualsiasi momento di integrare sul Sistema di monitoraggio i dati e/o la documentazione necessaria allo svolgimento del controllo da parte del controllore di primo livello.
 9. In ogni caso, entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla chiusura di ciascun semestre utile per la rendicontazione delle spese di cui all'articolo 6 comma 2, ovvero 15 giorni dalla data di richiesta di anticipazione di cui all'articolo 6 comma 3, il RUAP procede all'adozione del provvedimento di liquidazione e pagamento delle somme spettanti sulla base degli esiti del controllo. L'eventuale richiesta di integrazione documentale interrompe i tempi del procedimento.
 10. Decorso inutilmente i tempi per gli esiti del controllo di cui al precedente comma, il RUAP adotta il provvedimento di liquidazione e pagamento sulla base delle somme risultanti nell'area pagamenti del Sistema di monitoraggio, ovvero delle somme richieste in anticipazione di cui all'articolo 6 comma 3. Non possono essere liquidate in ogni caso le somme relative alle spese maturate nel semestre solare successivo prima della conclusione del controllo di primo livello relativo al semestre precedente.
 11. Il RUAP, sulla base degli esiti del controllo di primo livello, può disporre il taglio delle spese sostenute e/o la sospensione dei rimborsi fino ad avvenuta sanatoria delle non conformità riscontrate.

10. Estraneità del Concedente dai contratti

1. Il Concedente rimane del tutto estraneo ai contratti conclusi a qualunque titolo tra il Concessionario e terzi in relazione al presente Atto di concessione. Il Concessionario, con il presente Atto di concessione, esonera da ogni responsabilità il Concedente per qualunque controversia che dovesse insorgere con i terzi nell'interpretazione, validità ed esecuzione dei contratti di cui sopra.
2. Il Concedente è, inoltre, fin d'ora sollevato da ogni responsabilità verso terzi compreso il Concessionario per inosservanza della vigente normativa in tema di antinfortunistica, di igiene, di tutela ambientale, di tutela della salute negli ambienti di lavoro, prevenzione incendi compresa l'attuazione delle prescrizioni tecniche, antinfortunistiche e previdenziali relative alla corretta esecuzione e gestione degli interventi.

11. Sub committenza

1. È fatto divieto al Concessionario di sub committenza totale o parziale, di attività connesse alla realizzazione del progetto, se non diversamente disciplinato dalla presente Concessione.

12. Revoca, rinuncia ai finanziamenti, sanzioni, premialità

1. Il Concedente si riserva, con atto di autotutela sanzionatoria nelle forme di legge sulla scorta delle disposizioni ministeriali, la facoltà di revocare i finanziamenti concessi al Concessionario nei seguenti casi:
 - a) grave violazione della normativa inerente la gestione di una o più attività oggetto del presente Atto di concessione;
 - b) variazioni che configurino una sostanziale alterazione dell'intervento.
2. Qualora, per effetto dei predetti atti, il Concedente debba restituire parte o tutto il finanziamento già erogato, lo stesso Concedente intima al Concessionario di restituire quanto dovuto, oltre agli interessi maturati, entro 30 giorni dall'intimazione. Decorso inutilmente il termine, si dà luogo al procedimento di recupero forzoso.
3. Rimane salva la possibilità del Concessionario di rinunciare al finanziamento prima che siano avviate le attività relative all'esecuzione dell'intervento o anche successivamente previo accollo di quanto eventualmente già sostenuto.
4. Il mancato rispetto del cronoprogramma di spesa annuale, quale risultante dal piano finanziario, previsto per l'attuazione dell'intervento oggetto della presente Concessione, determina il definanziamento della Concessione medesima per un importo corrispondente alla differenza tra la spesa annuale preventivata, come indicata nel cronoprogramma, e i pagamenti effettuati, come risultanti dal Sistema nazionale di monitoraggio di cui all'articolo 4 del DL 124/23.

13. Rivalsa

1. Le parti concordano che l'esecuzione dei progetti e delle opere in oggetto in tempi certi rappresenta un motivo essenziale della presente Concessione. A tali fini, le tempistiche indicate nei cronoprogrammi di cui all'art. 5 sono assunte come riferimento primario per l'eventuale applicazione, nei confronti della Regione Abruzzo, delle misure sanzionatorie previste dall'Accordo.
2. L'esercizio della facoltà di rivalsa è riservata alla Giunta Regionale, nei confronti del Concessionario, delle suddette sanzioni applicate dal Governo per il mancato rispetto delle tempistiche fino alla misura massima del definanziamento dell'intervento.

14. Poteri sostitutivi

1. Fatto salvo quanto previsto nel precedente articolo, in caso di inadempimento delle clausole contrattuali, ovvero in caso di mancato rispetto dei tempi previsti per le diverse fasi di esecuzione dell'opera, il Concedente si riserva la facoltà di nominare un commissario ad acta per l'adempimento dell'obbligo previsto al fine di assicurare la prosecuzione dell'intervento. I termini di realizzazione delle diverse fasi relative all'esecuzione dell'opera potranno essere eccezionalmente prorogati su istanza debitamente motivata del Concessionario. I costi del Commissario ad acta sono a carico del Concessionario inadempiente.

15. Sospensione cautelativa dell'erogazione del finanziamento

1. Il Concedente può sospendere l'erogazione del finanziamento al Concessionario, ai sensi dell'art. 21 quater, comma 2, e dell'art.7, comma 2, della legge n. 241/90 e ss.mm.ii. qualora nei confronti del Concessionario emergano gravi indizi di irregolarità riguardanti l'attività oggetto del presente Atto di concessione.
2. Il Concedente si riserva la potestà di disporre la sospensione cautelativa dell'erogazione del finanziamento in relazione alla specifica attività, fino a completo accertamento del venir meno delle predette irregolarità. La sospensione è disposta con atto motivato del Concedente e comunicato all'interessato.

16. Codice di comportamento

1. Il Concessionario è tenuto al rispetto del Codice di Comportamento ai sensi della D.G.R. n. 72 del 10 febbraio 2014, e successive modifiche ed integrazioni, disponibile sul sito della Regione Abruzzo.

17. Informativa e trattamento dei dati personali

1. Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii. e della normativa vigente in materia, le parti dichiarano di essere state informate circa l'utilizzo dei dati personali, che verrà effettuato nell'ambito dei trattamenti automatizzati o cartacei di dati ai fini dell'esecuzione del presente atto. Le parti dichiarano, altresì, che i dati forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da ogni e qualsivoglia responsabilità per eventuali errori materiali derivanti da una inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei di detti dati. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed al rispetto delle norme di sicurezza e in particolare dei principi di cui all'art. 11 del Codice in materia di protezione dei dati personali.
2. Sottoscrivendo il seguente contratto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art. 10 della richiamata normativa e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dall'art. 13 del D.Lgs. n. 196/03.

18. Comunicazione

1. Le Parti si impegnano al rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità delle operazioni finanziate dall'Accordo nel rispetto delle disposizioni del RUAA.

19. Foro competente

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra il Concedente ed il Concessionario dovranno essere sottoposte a preventivo tentativo di risoluzione amministrativa. A tal uopo il Concessionario qualora abbia interessi da far valere, notificherà motivata domanda di risoluzione amministrativa al RUAP che provvederà ad adempiere entro il termine di 120 giorni dalla ricezione della notifica. Il Concessionario non potrà di conseguenza adire l'Autorità Giudiziaria prima che il Concedente abbia emesso la decisione amministrativa o prima che sia decorso inutilmente il termine per provvedersi. Qualora il tentativo di risoluzione amministrativa dovesse risultare vano, le parti convengono che le controversie saranno risolte mediante l'utilizzo dell'iter civilistico, dando atto che il Foro competente sarà quello di L'Aquila.

20. Sostituzioni Clausole e disposizioni finali

1. Non è ammessa alcuna modifica unilaterale alle pattuizioni contenute nel presente atto di concessione.
2. Per quanto non espressamente previsto nella presente concessione, si rinvia alle norme e alle disposizioni applicabili in materia nonché al SIGECO e alla manualistica attinenti, adottati dall'Autorità responsabile dell'Accordo.

21. Allegati

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto di Concessione, i documenti allegati di seguito elencati:
 - Scheda Progetto come da format Regionale;
 - Cronoprogramma procedurale;
 - Cronoprogramma finanziario.

Il presente atto viene letto, approvato specificamente articolo per articolo e sottoscritto dalle parti.

L'Aquila , 9/12/2024

IL RUAP	IL CONCESSIONARIO